

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

G.R. dott. Dosi – Udienza del 7.4.2022 – RG 160/2021

MEMORIA DI COSTITUZIONE IN APPELLO ex art 436 cpc

CON APPELLO INCIDENTALE

con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 150 e ss. c.p.c.

agli appellati controinteressati contumaci

PER il sig. Nunzio Amato nato ad Acerra (NA) il 23.10.1996 res.te in Cicciano (NA) alla via Capolongo, 9 C.F. MTANNZ96R23A024W ai fini del presente procedimento in ogni fase e grado rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Torrese del Foro di Torre Annunziata C.F. TRRLGU67S26L259W ed elett.te dom.to in Torre del Greco alla via Sedivola, 85 presso lo studio del suddetto avvocato, per mandato ed elezione di domicilio a margine del presente atto di appello, [01\) Procura.pdf](#) con richiesta ex art. 170 c.p.c. c. 4 di invio delle comunicazioni al n. di telefax 081/8820635 o all'indirizzo pec luigi.torrese@forotorre.it – **APPELLATO**

CONTRO Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Istituto Comprensivo di Dolo, I.T.C. C.F. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, C.F. ADS94026160278, presso cui è domiciliato in Venezia alla Piazza San Marco, 63 fax +39 040.361109 PEC ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it
- **APPELLANTE**

NONCHE' Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in



persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in 30124 Venezia alla Piazza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it

NONCHE' Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto C.F. 80015150271 in persona l.r.p.t. dom.to in 30173 Mestre-Venezia (VE) alla via Forte Marghera, 191 pec drve@postacert.istruzione.it

NONCHE' Istituto Comprensivo Statale di Dolo (VE), in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031 Dolo (VE) alla via IV Novembre, 2 C.F. 90164410277 pec veic867006@pec.istruzione.it

NONCHE' Istituto Comprensivo Statale di Dolo (VE), in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031 Dolo (VE) alla via IV Novembre, 2 C.F. 90164410277 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 30124 Venezia alla Piazza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it -

NONCHE' Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo (VE), in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031 Dolo (VE) alla via C. Frasio, 27 C.F. 82011200274 pec vetd06000r@pec.istruzione.it

NONCHE' Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo (VE), in persona del l.r.p.t. e Dirigente Scolastico con sede in 30031 Dolo (VE) alla via C. Frasio, 27 C.F. 82011200274 rapp.to e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in 30124 Venezia alla Piazza San Marco, 63 pec ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it



NONCHE', nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso - **CONTROINTERESSATI**;

PER LA RIFORMA

della sentenza non definitiva n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 [02\) Sentenza non definitiva n. 7722019.pdf](#) (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020 [03\) Note autorizzate depositate il 4.2.2020.pdf](#)), nonché della sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 [04\) Sentenza definitiva n. 219 2020.pdf](#), entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019 [ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ sentenze.pdf](#)

Nel costituirsi in appello il sig. Nunzio Amato, come in epigrafe rapp.to, dom.to e difeso, impugna e contesta estensivamente il contenuto dell'atto di appello notificato ad istanza del MIUR in quanto inammissibile, improcedibile, tardivo, infondato in fatto e in diritto ed assolutamente temerario e, con il presente atto, spiega appello incidentale

SVOLGIMENTO DEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO

Con ricorso depositato in data 17.7.2019 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, chiedeva:

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019, quale



assistente amministrativo, presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), in quanto utilmente collocato nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A. approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo, valida per il triennio 2018/2019, in ragione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nella domanda di inserimento;

2) dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione fino a quella della prevista cessazione;

3) accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di lavoro e riconoscere il diritto del ricorrente Nunzio Amato alla continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente scolastico in esecuzione del contratto inter partes prot. 6877 del 3.9.2018 e riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL versato in atti per la figura di assistente amministrativo;

4) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (3.9.2018) alla data di cessazione (20.12.2018) e, oltre, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale assistente amministrativo per l'a.s. 2018/2019 presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio) ed



economico derivante dal relativo trattamento retributivo;

5) per tutti i suesposti motivi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo e valida per il triennio 2017-2020, nei profili di AA, AT e CS, in quanto munito di valido titolo di servizio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS. o per quelli che risulteranno di Giustizia;

6) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a ripristinare il punteggio in graduatoria nella III fascia della graduatoria per i rispettivi profili professionali di AA, AT e CS come originariamente attribuito al ricorrente o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di punti operata con il decreto di risoluzione del contratto e di correzione della graduatoria;

7) per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del contratto al ripristino o fino a quello della scadenza (30.6.2009) e in ogni caso anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di € 3.828,37 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate o, in quelle somme che risultassero di Giustizia;

8) condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per



l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;

9) accertare e dichiarare che il resistente ha subito danni dalla riferita condotta illegittima datoriale materiali, morali e da perdita di chance da risarcirsi con separato giudizio.

10) dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi ogni atto contrario, illegittimo o irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compreso, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, il decreto prot. 10940/C02a del 20.12.2018 con cui il D.S. del I.C. Statale di Dolo, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminandolo e coeva nota prot. 10977/C02a di annullamento d'ufficio del provvedimento di individuazione di destinatario di contratto a tempo determinato e risoluzione del contratto di lavoro;

11) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

12) condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione al sottoscritto avvocato»

Si costituiva il MIUR nelle varie articolazioni contestando quanto dedotto dal ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Giudice di prime cure fissava l'udienza del 23.10.2019 per la comparizione delle parti, accogliendo l'istanza del ricorrente di integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblicazione sul sito del MIUR- USRV.



Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata discussa, previo scambio di note, e decisa con sentenza non definitiva n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 con cui il G.d.L. statuiva:

- “1) In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto al punteggio per il servizio prestato presso l'IP San Paolo S.r.l. e per il titolo costituito da attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo, con conseguente rideterminazione del punteggio*
- 2) Rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;*
- 3) Spese al definitivo;”*

Prevvia reciproca riserva di appello, la causa veniva quindi rimessa in istruttoria per la determinazione del punteggio e veniva definitivamente discussa e decisa con la sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 con cui il G.d.L. statuiva:

- “1) Alla luce del punteggio effettivamente spettante al ricorrente come determinato con la sentenza non definitiva rigetta le domande del ricorso di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7), 8);*
- 2) Accoglie parzialmente le domande di cui ai punti 5), 6) nei termini di cui alla sentenza non definitiva e del punteggio rideterminato;*
- 3) Rigetta la domanda di cui al punto 10) del ricorso;*
- 4) Accoglie parzialmente la domanda di cui al punto 9) del ricorso condannato il MIUR al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute per le seguenti supplenze: con ICS Palladio di Caorle supplenza per CS del 11/12/19, supplenza del CS 9 e 10/1/2020, con*



*IC Luigi NONO di Mira supplenza CS dal 28 + 29/10/19, supplenza CS dal 19 al 22/11/19, supplenza CS del 12/2/20; con ICS CORNER supplenza CS 28/01/2020 al 29/01/2020 (h.36), supplenza Cs per il 30/01/2020 (h.30), supplenza CS dal 13/02/2020 al 14/02/2020 (h.36), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
5) Condanna il MIUR alla rifusione di 50% delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida, per tale parte, in € 1.250,50 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al 50% del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi anticipatario.”*

IN VIA PREGIUDIZIALE

A) INAMMISSIBILITA' DEL GRAVAME PROPOSTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL NOVELLATO ART. 342, I COMMA C.P.C.

In via preliminare devesi rilevare che il novellato I comma dell'art. 342 c.p.c. prevede che:

<<L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata>>.

Ciò premesso, esattamente il Legislatore del 2012 ha introdotto nuovi requisiti di forma-contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, non rispettati dagli odierni appellanti, prevedendosi che



l'appellante indichi specificamente a pena di inammissibilità le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.

Non più solo *vulnus* alla legge, ma anche la rilevanza di tale *vulnus* sul piano pratico.

Insomma, non più una critica formale, ma utilitaristica.

Il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. è pensato quindi come un ulteriore dispositivo di filtro che ha come parametro il rispetto dei requisiti di forma-contenuto ivi previsti.

Ciò significa in pratica che, mentre per dichiarare inammissibili appelli privi di una *'ragionevole probabilità'* di essere accolti ex art. 348 bis c.p.c., sebbene muniti dei requisiti di cui all'art. 342 I comma c.p.c., il Giudice dovrà svolgere una sia pur minima attività cognitiva circa la fondatezza dei motivi d'appello, e se l'atto non risponde già ai requisiti di cui all'art. 342 I comma, c.p.c., esso è da dichiarare inammissibile, all'esito della semplice sussunzione del fatto nella fattispecie legale.

Ebbene, calando siffatti principi al caso di specie, emerge indefettibilmente *ictu oculi* che l'atto di appello notificato a istanza degli appellanti NON soddisfa affatto i detti requisiti di forma-contenuto previsti dal novellato I comma dell'art. 342 c.p.c. e, pertanto, non potrà non aversi una declaratoria di inammissibilità del presente gravame ex art. 342, I comma, c.p.c. **L'appello, infatti**



NON indica specificamente le parti del provvedimento impugnate, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di prime cure, nonché le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione. Addirittura l'appello non indica nemmeno se i capi di impugnazione della sentenza riguardino quella non definitiva o quella definitiva emessa dal Giudice di prime cure. Ciò emerge tabularmente dalla lettura del gravame proposto.

B) INAMMISSIBILITA' DEL GRAVAME PROPOSTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL NOVELLATO ART. 342, I COMMA, C.P.C. PER MANCATA SPECIFICITA' DEI MOTIVI DI APPELLO

Fermo quanto dedotto in precedenza, l'appello proposto da controparte è per altro verso inammissibile. Esso infatti, senza neppure menzionare per sintesi il contenuto della prima decisione, risulta totalmente avulso dalla censura di quanto affermato dal primo giudice e si limita ad illustrare, pedissequamente, le tesi giuridiche già esposte in primo grado e disattese. Sintomatico che nell'appello NON si discorra minimamente della sentenza impugnata e delle sue statuizioni ma si compie un “copia e incolla” di quanto dedotto in primo grado (cfr. Cass. sez. lav. 20.3.2013 n. 6978 Inpdap c. Rossi Giust. civ. Mass. 2013, rv 625704 Vedi anche: Cass. civ. sez. III 11.10.2006 n. 21745).

Invero nel giudizio di appello - che non è un *novum iudicium* - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che



alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Corte Appello Bari, sez. II 12/12/2012, n. 1326 Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. c Banco di Napoli SpA Giurisprudenzabarese.it 2013).

C) INFONDATEZZA IN FATTO ED IN DIRITTO DEL GRAVAME

FATTO

Il sig. Nunzio Amato è un diplomato che ambisce a operare per i profili amministrativi (cd. personale A.T.A.) nelle scuole statali.

Nei termini di legge presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo,



tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021 nella provincia di Venezia, allegando copia dei propri titoli di servizio culturali trasmettendo la documentazione all'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo (VE) **(doc. 1 produzione di parte)**;

Il ricorrente concorreva per tutti i profili A.T.A., e quindi per il profilo di Assistente Amministrativo (AA), Assistente Tecnico (AT) e Collaboratore Scolastico (CS), essendo munito dei titoli di studio e servizio per l'ammissione alla graduatoria richiesti dal D.M. 640/2017 che disciplina le graduatorie di circolo e istituto di III fascia per il triennio 2018-2021 per il personale A.T.A. **(doc. 2)**;

La graduatoria veniva approvata dalla scuola capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo e il sig. Amato figurava regolarmente in tutti i profili con una corretta valutazione dei titoli di studio e di carriera dichiarati e, quindi, con il punteggio di 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS. **(doc. 3)**;

Il ricorrente, quindi, a far data dal 2018 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per A.A., C.S. e A.T. nelle 30 istituzioni scolastiche da lui indicate nel modello D3 trasmesso telematicamente. **(doc. 4)**

Per effetto di tale inserimento e dei punteggi ottenuti, il 30.8.2018 il sig. Amato veniva individuato dall'I.C. Statale di Dolo quale destinatario di una proposta di contratto individuale di lavoro per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, essendo utilmente collocato nella predetta graduatoria.



Seguiva la sottoscrizione del contratto con l'I.C. Statale di Dolo (prot. 6877 del 3.9.2018) di supplenza a tempo determinato con decorrenza dal dal 3.9.2018 al 30.6.2019 per n. 12 ore settimanali di servizio su posto vacante e disponibile, con cessazione dell'incarico al 30.6.2019.

(doc. 5)

Inopinatamente, a distanza di ben tre mesi dall'inizio del servizio, con decreto prot. 10940/C02a del 20.12.2018 il Dirigente Scolastico del I.C. Statale di Dolo, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminando in 8,10 i punti per assistente amministrativo, 8,10 per assistente tecnico e 7,80 per collaboratore scolastico. **(doc. 6)**

Lo stesso giorno, 20.12.2018, con nota prot. 10977/C02a il Dirigente Scolastico, in autotutela, disponeva l'annullamento d'ufficio del provvedimento di individuazione di destinatario di contratto a tempo determinato e la conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato del 3.9.2018 a far data dal 21.12.2018 dichiarando il servizio prestato da intendersi di fatto e non di diritto e non valido ai fini dell'aggiornamento nelle graduatoria d'istituto; **(doc. 7)**

CONFUTAZIONE DEL CAPO PRIMO DI APPELLO

IL SERVIZIO PRESTATO QUALE LAVORATORE SUBORDINATO

PRESSO LA SCUOLA PARITARIA SAN PAOLO

Il sig. Amato dall'8.5.2017 al 31.12.2017 ha prestato servizio quale dipendente subordinato a tempo determinato presso la Scuola Paritaria San Paolo di Pozzuoli con le mansioni di assistente amministrativo, secondo il CCNL scuole private laiche, come emerge dal certificato di servizio n. 1147 rilasciato dalla Scuola Paritaria San



Paolo il 2.5.2018 che specifica che i contributi vennero versati su matricola INPS 5135432837 **(doc. 8)**;

La P.A. appellante ha sostenuto che il periodo di lavoro subordinato prestato presso la Scuola San Paolo non fosse “coperto da contribuzioni INPS”, rideterminando il punteggio attribuito all’Amato;

L’affermazione è stata **clamorosamente smentita** dall’estratto contributivo INPS depositato in giudizio ove il periodo di lavoro subordinato in discorso è puntualmente indicato e risulta regolarmente coperto da contribuzione. **(doc. 9)**;

L’estrato contributivo INPS indica espressamente il periodo lavorato dal 1.6.2017 al 30.11.2017 e dal 1.1.2018 al 31.12.2018.

A dire la verità manca il mese di maggio 2017 ma ciò è dovuto solo ai ritardi dell’INPS nell’accredimento dei contributi che risultano versati (cfr. ricevuta di versamento depositata telematicamente il 20.11.2019).

Tanto *sufficit* per evidenziare l’illegittimità della rideterminazione del punteggio.

La sentenza non definitiva impugnata ha, correttamente, preso atto della produzione dell’estratto conto contributivo dell’Amato per il periodo 1°.6.2017-30.11.2017 quale lavoratore dipendente *part time* della scuola paritaria San Paolo s.r.l.

Il fatto che nell’estratto conto del 22.11.2018 inviato all’IC di Dolo non risultasse il periodo 1°.6.2017-31.8.2017 ma solo il periodo 1/8/17-30/9/17 non è ritenuto rilevante dal G.d.L. che prende atto che tale periodo, risultando attestato dalla scuola paritaria San Paolo



e risultando il versamento contributivo, deve essere riconosciuto **sia** se sia sia trattato di un ritardo nella lavorazione dei contributi da parte dell'INPS (i famosi *“flussi telematici di dati”* INPS che giungono a cadenze irregolari) **sia** se siano stati versati successivamente dal datore di lavoro.

Se la situazione sia dovuta a tardivo versamento da parte del datore di lavoro o dal ritardo dell'accredito da parte dell'INPS, il G.d.L. non si pronuncia, ma le conclusioni del G.d.L. sono le medesime per entrambi i casi.

Smentito l'effettivo versamento dei contributi attestati dall'estratto contributivo, la PA appellante parte dall'erroneo assunto – **smentito ormai da unanime giurisprudenza** – secondo cui il mancato (o addirittura ritardato!) versamento dei contributi da parte del datore di lavoro giustificerebbe la draconiana determinazione di non valutare tale rapporto lavorativo ai fini della graduatoria.

L'assunto è errato perché il dato che va valorizzato è sempre l'effettività del servizio svolto (che nel caso di specie la P.A. non contesta neppure) e non certo la sussistenza della prestazione contributiva che eventualmente sia omessa dal datore di lavoro (anche se nel caso di specie vennero versati, come dimostrato).

Si indicano i seguenti precedenti giurisprudenziali in materia:

Consiglio di Stato (cfr. CdS VI sez. n. 2136/2013 **doc. 10** che afferma un principio diffusamente sostenuto da tale Magistrato in diverse sentenze);



Tribunale di Belluno sent. 70/2019 – deposito del 14.11. u.s. che cita come precedente sentenza del Tribunale di Torino n. 1035/2019; [05\) Tribunale di Belluno 70-2019.pdf](#)

Tribunale di Treviso ordinanza 86/2019.; [06\) Tribunale Treviso Ordinanza n. 86_2019 del 30.09.2019.pdf](#)

- Tribunale di Forlì sentenza 259/2019 – deposito del 5.10.2019; [07\) Tribunale Forlì sentenza 259-2019.pdf](#)

- Tribunale di Milano sentenza n. 2170/2019 – deposito del 17.10.2019; [08\) Tribunale Milano Sentenza n. 21702019 pubbl. il 02102019.pdf](#)

Tribunale Vicenza, Sez. lavoro, Sent., 03/03/2020; [09\) Tribunale Vicenza marzo 3.3.2020.pdf](#)

Tribunale di Torre Annunziata Sentenza n. 404/2020 pubbl. il 26/02/2020 RG n. 5242/2019; [10\) Sentenza Tribunale di Torre Annunziata.pdf](#)

Tribunale di Milano S. Sentenza n. 1205-2020 del 29.07.2020 [11\) Tribunale-di-Milano-Sentenza-n.-1205-2020-del-29.07.2020.pdf](#)

Tribunale di Tivoli, sezione Lavoro, n. 130 del 23.02.2021 [12\) Sentenza Tribunale di Tivoli, sezione Lavoro, n. 130 del 23.02.2021.pdf](#)

Tribunale di Pavia ordinanza 3913/2019 [13\) Sentenza Tribunale Pavia ord.. 39132019 del 15.11.2019.pdf](#)

Queste sentenze, affermano tutte il concetto che ***“il D.M. n. 640/2017 non prevede quale condizione l'accertamento del versamento dei contributi previdenziali: alcun onere risulta***



quindi imposto al dipendente in relazione all'obbligo, che incombe sul datore di lavoro, del versamento dei contributi previdenziali: né un siffatto onere può essere desunto dal punto 17 delle note in calce al modello di domanda laddove viene precisato che "qualora il servizio sia prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare... che sia stata assolta la prestazione contributiva" non essendo tale precisazione contenuta nel testo del D.M. 640/2017 né espressamente dichiarata nello stesso".

Ciò perché, come di recente disposto anche dal Tribunale di Milano – Sez. Lavoro nel proc. R.G. 11370/2018 G.d.L. dott. Perillo, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi (il datore di lavoro tenuta ad assolvere gli adempimenti contributivi) pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore.

Infatti, come sancito più volte dal Consiglio di Stato, **una volta fornita dal lavoratore dimostrazione della prestazione effettiva del servizio svolto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali da selezionare.** A siffatta condotta omissiva - sanzionata da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è estraneo - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative



in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale e assicurativo (**cfr. CdS VI sez. n. 2136/2013 doc. 10**)
Nel caso di specie, peraltro, l'effettività della prestazione lavorativa è non solo non contestata ma che indiscutibile alla luce dei documenti versati in atti:

- certificato di servizio della scuola paritaria San Paolo con indicazione della matricola su cui erano versati i contributi della mansione di assistente amministrativo; (**doc. 8**)
- estratto contributivo INPS dal quale si evince il versamento dei contributi per il periodo di lavoro da parte della scuola paritaria San Paolo s.r.l. (**doc. 9**);
- comunicazione obbligatoria UNILAV di assunzione a tempo determinato quale assistente amministrativo e rapporto di trasmissione; (**doc. 11**);
- contratto di assunzione a tempo determinato disciplinato dal richiamato CCNL; (**doc. 12**);
- CUD 2018 rilasciato al lavoratore dal datore di lavoro (**doc. 14**);
- certificato storico del Centro per l'Impiego di Nola MOD C/2 dal quale si evince il rapporto di lavoro subordinato con l'Istituto San Paolo quale "assistente amministrativo"; (**doc. 15**)
- la percezione dell'indennità di disoccupazione NASPI (**doc. 9**);

CONFUTAZIONE DEL CAPO SECONDO DI APPELLO

DEL TITOLO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO

E LA VALUTABILITA' AI SENSI DEL D.M. 640/2017

L'atto di appello ribadisce la posizione difensiva assunta in prime cure



dalla P.A.

Invero il decreto di risoluzione del contratto di supplenza afferma che l'attestato di operatore amministrativo non sarebbe valutabile perché non risulta rilasciato ai sensi dell'art. 14 L. 845/1978.

L'odierno appellato ha dimostrato la falsità di questo assunto.

Come può agevolmente verificarsi dalla lettura dell'attestato di qualifica professionale, esso venne **espressamente convalidato** il 16.1.2018 **“ai sensi dell'art. 14 L. n. 845 del 21.12.1978”** dalla Regione Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili. **(doc. 35)**

La convalida riporta la firma del funzionario delegato della Giunta Regionale della Campania dott.ssa Lorella Del Giudice e attesta che è il n. 50 del registro rilascio attestati e n. 832 del registro convalida attestati.

Di tale realtà prende atto il Giudice di prime cure il quale afferma in sentenza che ***“quanto all'attestato di operatore amministrativo... non pare possa revocarsi in dubbio che il ricorrente abbia conseguito attestato di qualifica professionale di operatore amministrativo ai sensi dell'art. 14 legge 845/78, e pertanto tale titolo deve essere valutato”***;

L'errore della P.A. è dovuto, probabilmente, al fatto che in occasione della verifica dei titoli, il ricorrente produsse il **certificato provvisorio** rilasciato dall'Ente di formazione Perform s.r.l. il 1°.12.2017 in cui si certificava che il sig. Amato aveva sostenuto gli esami del corso operatore amministrativo livello EQF3 **(doc. 36)**.



Sicché non può revocarsi in dubbio che alla data del 1°.12.2017 l'appellante aveva conseguito il requisito per partecipare alla graduatoria, in attesa dell'adempimento burocratico del rilascio dell'attestato di qualifica professionale vidimato dalla Regione Campania.

E tuttavia, **in perfetta malafede**, la PA resistente, avvedutasi della mancanza della convalida da parte della Regione nel certificato provvisorio, **non contestò al ricorrente tale mancanza, in modo da consentirgli di produrre il certificato definitivo corretto, ma ne trasse la conclusione che tale convalida mancasse del tutto.**

Orbene sarebbe bastato comunicare al ricorrente l'avvio del procedimento di risoluzione per la mancata convalida del titolo per renderlo edotto di dover produrre il certificato definitivo e non l'attestato provvisorio.

Infatti l'art. 6 lett. B) della L. 241/1990 sancisce il principio generale di lealtà e responsabilità dei comportamenti della P.A. in tema di "*soccorso istruttorio*" secondo la quale la P.A. non ha il potere di rigettare un'istanza per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte purché dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza. In base a tali principi la P.A. avrebbe dovuto – una volta verificata la inidoneità dell'attestato fornito dal ricorrente in sede di verifica dei titoli culturali – di richiedere chiarimenti e integrazioni in un termine perentorio al fine di chiarire la propria posizione.

E' operativo anche in tema di concorsi pubblici il principio secondo cui



la presentazione da parte del candidato di documentazione inidonea quale la certificazione – ma tale da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto – costituisca una mera irregolarità documentale sanabile ai sensi dell'art. 6 lett. B) laddove prevede che le dichiarazioni o le istanze erronee o incomplete possono essere sostituite o rettificate con il potere della P.A. di ordinare altresì esibizioni documentali.

Il TAR Veneto sez. I con la sentenza n. 144 del 9.2.2017 ha sancito l'obbligo dell'impiego del soccorredo istruttorio a rettifica di domande di partecipazione a un concorso errate o insufficienti: *“La P.A. rilevate anomalie nella domanda di partecipazione, avrebbe dovuto e potuto interpellare la candidata per un chiarimento, in luogo di disporre l'immediata esclusione da una delle due procedure”*.

Il comportamento della P.A. appare ancor più scorretto allorché dalla lettura del certificato provvisorio consegnato dall'odierno ricorrente emerge che la qualifica fosse autorizzata dalla Regione Campania.

E infatti il certificato richiama:

- La delibera di G.M. n. 315 del 21.6.2011 e DGR n. 808 del 23.12.2015;
- Il codice di accreditamento presso la Regione Campania per svolgere corsi professionali autofinanziati;
- l'autorizzazione del corso da parte della Regione Campania con nota 0136301 del 24.2.2017;

Dalla lettura del certificato la P.A. resistente avrebbe dovuto chiedere al ricorrente di produrre l'attestato di qualifica professionale vidimato dalla



Regione Campania.

CONFUTAZIONE DEL CAPO TERZO DI APPELLO

Del diritto al risarcimento del danno

Dall'infondatezza dei due precedenti capi di appello discende, per logica conseguenza la infondatezza del terzo, con il quale si impugna la determinazione del G.d.L. di riconoscere un sia pur limitato danno da perdita di chance *“per non aver potuto ottenere le supplenze...”* per quei periodi in cui – sia pure con un punteggio minore rispetto all'iniziale il ricorrente avrebbe comunque lavorato quale assistente amministrativo e ai quali, suo malgrado, è stato costretto a rinunciare;

APPELLO INCIDENTALE

Il sig. Nunzio Amato,

PROPONE APPELLO INCIDENTALE

avverso la sentenza non definitiva con motivazione contestuale n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020) nonché della sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019

DIRITTO

A) PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE

**DEL SERVIZIO PRESTATO CON RAPPORTO DI CO.CO.CO E LA
VALUTABILITA' AI SENSI DEL D.M. 640/2017
SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PARTE DELLA SENTENZA
IMPUGNATA**



La parte dell'impugnata sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020) nonché la sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019, con la quale il Giudice di prime cure ha così provveduto:

“quanto al servizio prestato in qualità di assistente amministrativo presso IPSEOA VOLTAIRE di Napoli dal 13.10.2015 al 31.8.2016 (erroneamente indicato in domanda come 31/8/15) e 10.10.2016 al 28.4.2017 in virtù di contratti a Progetto, il ricorrente ha provato che sono stati versati i contributi per la mensilità 9/17 (26/10/17) e 10/17 (27/11/17) (estratto cassetto previdenziale) ed ha prodotto due buste paga: settembre 2017 per € 200 con relativa indicazione di denuncia Emens per il periodo 13/10/15 – 31/8/16 e ottobre 2017 per € 150 con relativa indicazione di denuncia Emens per il periodo 10/10/16 – 28/4/17;

deve convenirsi con il MIUR che tale periodo non possa essere computato in quanto deve ritenersi che il DM 640/17 faccia riferimento al servizio quale lavoratore subordinato, atteso che non è possibile diversamente accertare l'entità del servizio reso;

è vero che, per esempio, nell'Allegato A/2 il punto 7.2) fa riferimento «al medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate; [...] b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie; c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali parificate, legalmente riconosciute e convenzionate; d) scuole non



statali paritarie, il punteggio è ridotto alla metà» ed al punto 9) al «Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici:[...]», ma in quanto il punto 7.1) fa riferimento al servizio prestato in scuole pubbliche (statali, regionali ecc.) e quindi con rapporto di lavoro subordinato;

peraltro dalla documentazione prodotta non è dato evincere l'entità della collaborazione – non sono stati prodotti i contratti di collaborazione – che, per contro, pare essersi limitata a un servizio veramente modestissima avendo il ricorrente percepito per tutto il periodo (circa 16 mesi) € 350,00;

lo stesso rilievo di parte ricorrente secondo il quale nei DM 353/14 e 374/17 relativi alle graduatorie degli insegnanti «i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente» rende evidente che quando il MIUR ha inteso riconoscere il servizio prestato con contratti non di lavoro subordinato, lo ha previsto, peraltro entro certi limiti, costituiti dall'insegnamento curricolare, atteso che solo in questo caso vi è una qualche certezza sulla entità ed effettività del servizio reso;

- non risponde al vero che la PA utilizzi personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa riconoscendo ad essi posti nelle graduatorie definitive del personale ATA;

invero il dpr 119/2009 «Regolamento recante disposizioni per la



definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, [...]», si limita a prevedere all'art. 4 concernente i «servizi terziarizzati» una ipotesi del tutto particolare: qualora, infatti, i compiti di collaboratore scolastico siano prestati da personale già addetto ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, legge 388/2000 il dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza (comma 2); il dirigente regionale può inoltre promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per cento degli stessi soggetti;

- si tratta di servizio sempre svolto sempre all'interno della PA e di cui la stessa può accertare l'effettività ed entità e relativo comunque all'ipotesi assolutamente particolare dei lavoratori socialmente utili;”

E' nella parte impugnata in via incidentale, manifestamente viziata, erronea e insufficiente nella motivazione, illogica nella interpretazione dei fatti e dovrà essere annullata e/o comunque riformata, per le ragioni in fatto e in diritto che di seguito si espongono.



La sentenza impugnata accoglie le difese della P.A. resistente che non riconosce quale titolo di servizio valido ai fini della formazione delle graduatorie della terza fascia A.T.A. quello prestato dal ricorrente quale assistente amministrativo in forza di contratto di collaborazione continuativa.

Prima di confutare le asserzioni contenute nella sentenza gravata, è necessaria una premessa.

Il D.M. 13.12.2000 n. 430 in G.U. 24.1.2001 n. 19 è il regolamento che norma le modalità di conferimento delle **supplenze** al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'art. 4 L. 3.5.1999 n. 124.

In applicazione di tale norma, il MIUR il 30.8.2017 ha emesso il D.M. 640 che istituisce per il triennio scolastico 2018-2021 graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia tra cui quella di assistente amministrativo. **(doc 2)**

Come previsto dall'art. 554 del T.U. Istruzione, il D.M. 640/2017 **indica i titoli culturali e di servizio valutabili e i criteri di valutazione degli stessi ai fini della formazione delle graduatorie.**

Quanto ai titoli di servizio, il D.M. 640/2017 prevede l'attribuzione di punteggi per i **servizi** prestati in qualità di responsabile o assistente amministrativo nei vari ordini di scuola statale e non statale.

Il decreto, nelle note finali, precisa che **il servizio valutabile è quello “effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta”.**

Sicché sia il T.U. che i D.D.M.M. di esame discorrono sempre e solo di



SERVIZI valutabili ai fini della graduatoria **SENZA COMPIERE** ALCUNA DISTINZIONE TRA IL SERVIZIO RESO IN REGIME DI SUBORDINAZIONE DI PARASUBORDINAZIONE O IN VIA AUTONOMA.

Infatti sia il lavoratore subordinato che il parasubordinato prestano un **servizio** al datore di lavoro e le SS.UU. della Cassazione insegnano che esiste **rapporto di servizio** con la P.A. sia nei rapporti di pubblico impiego, sia nei rapporti di parasubordinazione o di collaborazione continuativa e coordinata sia per il funzionario onorario (cfr. Cass. SS.UU. 9.4.2008 n. 9160 e n. 2033/1985, 1556/1994, 3129/1997, 5398/2007, 3413/2008).

Orbene ai sensi dell'art. 5.11 del D.M. 640/2017 l'appellante Amato compilò domanda di inserimento in graduatoria per gli assistenti amministrativi specificando i titoli di accesso culturali e di servizio valutabili ai sensi dell'allegata tabella per l'attribuzione del punteggio.

A tal uopo, l'allegato A/1 al D.M. contiene la *“Tabella di valutazione dei titoli”* che al punto B) elenca i titoli di **“servizio prestato in qualità di responsabile o assistente amministrativo”** valutabili per la formazione delle graduatorie specificando al punto B) 7.2 lett. d) che per il **“servizio”** prestato in *“scuole non statali paritarie”*... *“il punteggio assegnato è ridotto alla metà”*.

La nota alla tabella di valutazione allegata al D.M. chiarisce che: **“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”**.



Sicché la lettura del D.M. 640/2017 in combinato disposto con l'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 e il D.M. 13.12.2000 n. 430 non giustifica l'interpretazione – fatta propria dal Giudice di prime cure – secondo cui i titoli di servizio del ricorrente non potevano essere valutati perchè maturati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (CO.CO.CO.), che non darebbero diritto all'attribuzione di alcun punteggio.

Ciò in quanto il citato **decreto ministeriale non attribuisce alcuna rilevanza alla tipologia contrattuale in virtù del quale il servizio è stato prestato**, ma dà esclusivo rilievo, ai fini della valutabilità del servizio, alla sussistenza delle seguenti condizioni:

- che il servizio sia stato **effettivamente prestato**, dando pertanto rilievo all'esperienza specifica maturata attraverso il lavoro nel relativo profilo professionale;
- che tale servizio sia relativo **“a periodi coperti da nomina o da contratto”** e quindi da qualsiasi tipologia di contratto senza alcuna distinzione tra contratto subordinato, parasubordinato o, addirittura, contratto d'opera;
- che per tale servizio via sia stata retribuzione **“anche ridotta”**.

Particolarmente interessante il riferimento alla retribuzione **“anche ridotta”**.

Se il normatore del D.M. n. 640/2017 avesse inteso escludere dalla graduazione le tipologie di contratto “atipiche”, non avrebbe previsto il requisito della retribuzione anche ridotta e ciò perchè una retribuzione



differenziata al ribasso è possibile solo con rapporti di lavoro diversi dal subordinato, essendo questi ultimi assoggettati agli importi minimi previsti nei CCNL stabiliti annualmente dall'INPS (cfr. circolare INPS n. 13 del 26.1.2018 **doc. 21**);

E ciò evidenzia che alcun valore ha la considerazione del G.d.L. in ordine alla circostanza che *“la collaborazione... pare essersi limitata a un servizio veramente modestissima avendo il ricorrente percepito per tutto il periodo (circa 16 mesi) € 350,00”*;

Ove si consideri:

- a) che la P.A. non dubita della effettività del servizio reso, ma ritiene solo non graduabile quello reso in regime di parasubordinazione;
- b) come emerge dal certificato di servizio, tali somme venivano versate per un periodo di 6 ore settimanali di lavoro: e quindi compenso ridotto per orario ridotto;

Ad avviso del Giudice di prime cure nel caso di servizio reso in regime di CO.CO.CO. non sarebbe possibile **“accertare l'entità del servizio reso”**.

Premesso che la P.A. non revoca in dubbio l'effettività del servizio reso, l'affermazione di non poterne accertare l'entità è smentita dall'attestazione di servizio (**doc. 11**) versata in atti dal quale si evince che il ricorrente negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 ha prestato servizio con contratto a progetto presso l'Istituto Paritario Voltaire in Napoli, gestito dalla società FA.NA s.r.l., con la qualifica di assistente amministrativo per 6 ore settimanali. (**doc. 16**)



Per i periodi di lavoro indicati nel certificato di servizio, i versamenti contributivi emergono dall'estratto contributivo INPS (**doc. 17**) e dalle buste paga (**doc. 18**) e dalla certificazione unica 2018 rilasciata dalla società datrice (**doc. 19**);

Tale certificato di servizio NON è stato mai disconosciuto né avverso di esso, risulta prodotta querela di falso nonostante la certificazione rilasciata dalla scuola paritaria sia atto pubblico (cfr. Cass. pen. 22.7/22.9.2015 n. 38466).

Sicché l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio rilasciato dal Dirigente amministrativo che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale: conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico e in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. (cfr. Tribunale Milano sentenza 1205/2020).

Pertanto – si ribadisce - la PA appellante non ha mai espresso dubbi sull'effettività del servizio prestato, ha solo ritenuto non graduabile il servizio reso in regime di parasubordinazione.

Orbene, lo stesso MIUR, con nota prot. n. 11477 del 6.12.2005 [14](#)) [Nota Miur n. 11477 del 6 dicembre 2005.pdf](#) nel prendere atto delle modifiche normative in materia di lavoro introdotte dalla L. n. 30/2003, consentiva l'apertura di scuole paritarie anche in presenza di contratti di lavoro basati sul rapporto di collaborazione. E pare assurdo credere che ove la legge consente l'utilizzo di ATA parasubordinati, poi non sia disposto ad equiparare tali lavoratori, ai fini del servizio reso, ai



lavoratori subordinati.

Ormai, sul punto gli orientamenti giurisprudenziali consolidati ritengono il servizio di assistente amministrativo svolto presso Istituti Paritari in regime di CO.CO.CO. assolutamente assimilabile a quello di lavoro subordinato.

In ordine alla graduabilità del rapporto di lavoro svolto in regime di parasubordinazione si è autorevolmente espressa di recente la Corte di Appello di Bologna con la recentissima sentenza 6/2022 del 20.1.2022 resa in caso speculare a quello odierno [15\) Sentenza Corte di Appello di Bologna 6-2022.pdf](#)

Ad avviso della Corte felsinea il **“termine servizio appare evocare una volontà estensiva rispetto a prestazioni riferibili a differenti tipologie contrattuali individuando come di rilievo l’attività resa (il servizio) senza porre distinzioni rispetto alla forma contrattuale intercorsa tra le parti”**.

Anche il Tribunale della Spezia in recente sentenza del 16.9.2020 ha osservato: **“il DM 30.8.2017 n. 640 prevede la valutabilità del servizio prestato presso scuole paritarie, con riduzione alla metà. La disposizione non prevede che il servizio debba essere prestato a titolo di lavoro subordinato. La ratio della norma è evidentemente quella di riconoscere rilievo all’esperienza specifica maturata dal lavoratore, esperienza che ne accresce la professionalità, e la tipologia del contratto in forza del quale il servizio viene svolto appare a tal fine del tutto irrilevante, sicché non appare neppure possibile introdurre una limitazione come**



quella voluta dall'amministrazione in via interpretativa.” 16)

[Tribunale di La Spezia.pdf](#)

Sul tema, si richiamano la sentenza del Tribunale di Milano G.d.L. dott. Perillo che sancisce la graduabilità del servizio svolto in regime di parasubordinazione ai fini delle graduatorie ATA.

Osserva il Giudice del Lavoro ambrosiano: ***“si osserva che il DM 640/17 (ivi compreso l'allegato A) non contiene alcuna disposizione tesa ad escludere i rapporti di collaborazione dall'alveo di quelli che, resi presso scuole non statali paritarie, possano validamente portare al riconoscimento del relativo punteggio. Tale disposizione, difatti, si riferisce genericamente al servizio prestato, laddove è agevole rilevare che se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di limitarlo al solo rapporto di lavoro dipendente ve ne***

sarebbe stata una chiara ed inequivocabile menzione. D'altra parte, non vi sono ragioni nemmeno offerte dalla amministrazione convenuta per ritenere il contrario.

Il fatto che le istruzioni operative relative alla OM n. 21 del 23/2/2009 abbiano inteso definire quale servizio valutabile solo quello caratterizzato da un rapporto di lavoro dipendente, sul presupposto che nei contratti di prestazione d'opera vi sarebbe un obbligo tra le parti, è giuridicamente una affermazione priva di significato fondante.

Ciò che conta, difatti, è che in forza di un determinato rapporto si sia maturata una conseguente esperienza che, ove anche prestata



presso scuole paritarie, consenta di riconoscere un determinato punteggio in graduatoria.

Non si comprende nemmeno la ragione giuridica della interpretazione offerta dalla parte convenuta che di fatto valorizza la tipologia di contratto e non già la natura sostanziale del rapporto ovvero quella di un servizio prestato per svolgere un'attività idonea ad essere valorizzata nell'ambito della graduatoria statale per lo svolgimento della medesima attività. 08)

[Tribunale Milano Sentenza n. 21702019 pubbl. il 02102019.pdf](#)

Addirittura il Tribunale di Vicenza riconosce il medesimo diritto a un lavoratore in regime di CO.CO.CO. e giunge a calcolare ai fini del servizio utile anche quello svolto attraverso una agenzia di somministrazione. [09\) Tribunale Vicenza marzo 3.3.2020.pdf](#)

In tal senso si è espresso, in vicenda identica a quella oggi all'attenzione dell'odierno giudicante, la sentenza resa dal TAR Abruzzo sez. L'Aquila n. 813 del 2014 (**doc. 22**) in vigenza del precedente D.M. 59/2008 che è identico al D.M. 640/2017

Tali sentenze confermano che il bando, *lex specialis* della procedura, discorre sempre e solo di “servizio prestato” senza alcuna distinzione tra lavoro subordinato e parasubordinato.

Senza solido appiglio ermeneutico appare quanto affermato in sentenza in ordine alla lettura dell'allegato A/2 punti 7.1. e 7.2 dal quale si dedurrebbe che il servizio graduabile sarebbe solo quello da “rapporto di lavoro subordinato”.

A tale conclusione il Tribunale di Venezia giunge dalla lettura dei punti



7.1. e 7.2 del'allegato A/2 allorché si discorre di *“medesimo servizio”* nelle scuole paritarie rispetto a quello svolto presso le scuole statali.

Sicché – si afferma in sentenza gravata – se si calcola il *“medesimo servizio”* della scuola pubblica questo non può che essere quello reso in regime di subordinazione perché le scuole pubbliche non utilizzano lavoratori in regime di CO.CO.CO.

La deduzione è due volte fallace:

1) in primo luogo perché in essa **sempre e comunque** si discorre genericamente di servizio e non di lavoro subordinato e quindi la ricostruzione della volontà del legislatore contenuta nella sentenza gravata appare a dir poco forzata;

2) in secondo luogo perché il **“medesimo servizio”** può essere stato svolto in scuole statali anche in forza di contratti di CO.CO.CO. E infatti il DPR n. 119 del 22.6.2009 all'art. 4 c. 5 ha previsto espressamente l'assunzione di personale CO.CO.CO. da parte delle istituzioni scolastiche con la mansioni di personale A.T.A.

Di ciò è ben consapevole il G.d.L. che tuttavia afferma che tale norma *“si limita a prevedere una ipotesi del tutto particolare”* relativa a *“personale già addetto ai lavori socialmente utili stabilizzato ai sensi dell'art. 78 c. 31 L. 388/2000”*

E' facile replicare che sarà questa anche una *“ipotesi particolare”* ma che tuttavia questi lavoratori ex *“socialmente utili”* prestano servizio all'interno di scuole statali pur sempre con contratti di CO.CO.CO. e quindi un *“medesimo servizio”* rispetto a quello possono far valere i soggetti che intendono essere inseriti nelle graduatorie di terza fascia



A.T.A.

Insomma questa *“ipotesi particolare”* di contratti CO.CO.CO. nella scuola privata costituisce la conferma della regola che il medesimo servizio prestato in regime di CO.CO.CO. possa essere fatto valere anche dai soggetti che hanno lavorato quali A.T.A. nelle scuole paritarie.

E affermare il contrario significa leggere la norma in senso discriminatorio e non – come si dovrebbe – nel senso di offrire uguaglianza e parità di *chance* a tutti i soggetti interessati.

Sicché il legislatore quando all’art. 554 del T.U. istruzione discorre di *“almeno due anni di servizio prestato”*, e quando nel D.M. 640/2017 precisa che il servizio valutabile è quello *“effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta”* ha ricompreso tra i titoli computabili ogni prestazione lavorativa espletata in favore della scuola in virtù di un regolare contratto.

Le parole usate nel D.M. 640/2017 lasciano ampio margine all'interprete e non sottendono limitazioni o esclusioni: il legislatore ha deliberatamente incluso tra i titoli valutabili **ogni servizio prestato in virtù di regolare contratto retribuito presso qualsiasi scuola, ogni servizio effettivamente prestato o, comunque, quello coperto da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta.**

Il decreto utilizza una dizione talmente lata per non privare di punteggio le attività lavorative comunque prestate quale assistente o collaboratore



amministrativo prescindendo dalla forma giuridica nella quale è stata incasellata, valorizzandone, per contro, la portata EFFETTIVA *“ogni servizio effettivamente prestato”*.

Pertanto in nessuna parte delle normative in esame vi è il richiamo al rapporto di lavoro subordinato quale unico servizio computabile ai fini della graduazione.

Viceversa il legislatore, se avesse voluto escludere alcune tipologie contrattuali (quali i contratti in regime di parasubordinazione come i CO.CO.CO.) lo avrebbe precisato in maniera esplicita.

Sussiste quindi una indicazione normativa favorevole al pieno apprezzamento delle più diverse esperienze di lavoro maturate dagli assistenti amministrativi da graduare.

Correttamente, quindi, il sig. Amato ha indicato detto servizio nella propria domanda, quale *“medesimo servizio”* quello prestato in *“scuole non statali paritarie”*.

Inoltre la sentenza gravata travisa il senso della deduzione di questa difesa che aveva fatto rilevare al Giudicante come militasse nel senso di considerare graduabile il servizio prestato dai lavoratori A.T.A. in regime di CO.CO.CO. presso scuole paritarie l'analogo decreto ministeriale per l'attribuzione delle supplenze di insegnamento (D.M. n. 374 del 1°.6.2017 34 **doc. 24**)

Tale decreto alla pag. 10 elenca i titoli di servizio graduabili per l'accesso all'insegnamento:

“TITOLI DI SERVIZIO 2 I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di



formazione professionale su insegnamenti curricolari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.”

Tale decreto così come già il precedente D.M. n. 353 del 23.5.2014 **(doc. 25)** ha sancito che i servizi prestati con contratto atipico, stipulati **nelle scuole paritarie su insegnamenti curricolari**, sono valutati per l'intero periodo, secondo gli stessi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

Secondo la sentenza gravata tali norme dimostrerebbero che *“quando il MIUR ha inteso riconoscere il servizio prestato con contratti non di lavoro subordinato, lo ha previsto, peraltro entro certi limiti, costituiti dall'insegnamento curricolare, atteso che solo in questo caso vi è una qualche certezza sulla entità ed effettività del servizio reso”*.

Tale ricostruzione contenuta nella sentenza gravata non convince.

Il D.M. per le graduatorie degli insegnanti compie una identica valutazione dei titoli di servizio non distinguendo se essi siano avvenuti con contratti di lavoro subordinato o parasubordinato **ma solo se l'insegnamento impartito sia stato curricolare o meno.**

Nel caso degli insegnamenti curricolari la norma conferma la regola della graduabilità del servizio prestati in regime di parasubordinazione che è esclusa per gli insegnamenti non curricolari.

Il senso della norma è stabilire un'eccezione alla graduabilità di tutti i servizi di insegnamento in regime di subordinazione o di parasubordinazione limitandola (questa l'eccezione) agli insegnamenti curricolari.



Ciò è dovuto alla necessità sentita dal legislatore di **distinguere gli insegnamenti curriculari da quelli non curriculari.**

Escludere la graduazione del servizio svolto da insegnanti parasubordinati per insegnamenti non curriculari ha lo scopo di evitare che possano concorrere alla graduazione insegnanti che non abbiano insegnato materie “canoniche” ma magari abbiano insegnato materie non facenti parte del curricolo normale e obbligatorio degli studenti e che non possono essere ricondotte a specifiche classi di concorso o posti d'insegnamento.

Naturalmente una tale specificazione non era necessaria per il personale ATA che non presta attività di insegnamento: è questo il motivo per cui il D.M. 640/2017 non distingue tra titoli di servizio svolti con contratto subordinato o parasubordinato.

Sicché appare irragionevole e discriminatorio escludere per gli assistenti amministrativi il periodo di lavoro svolto quale CO.CO.CO. mentre tale periodo viene computato per gli insegnanti.

Un ulteriore aspetto va segnalato: sin dal 2005 il MIUR, dopo l'approvazione della L. n. 30 del 14.2.2003 (Legge Biagi), con nota prot. n. 11477 del 6.12.2005 37 **doc. 26**) disponeva che non poteva più giustificarsi la revoca della parità alle scuole private paritarie sulla base della natura dei rapporti con il personale, così confermando la liceità nelle scuole private dell'utilizzo del sistema di contratti di collaborazione continuativa. Anche questo evidenzia come il sistema scolastico abbia da tempo parificato le figure di lavoratori subordinati e parasubordinati.



IN DEFINITIVA: l'affermazione contenuta nel decreto espulsivo – e condivisa dalla sentenza impugnata - secondo cui il servizio prestato quale CO.CO.CO. non sarebbe utilmente considerabile ai fini della graduatoria è del tutto illegittima:

- 1) non scaturisce da alcuna norma primaria o secondaria poiché nessuna legge o decreto o circolare pone la questione della tipologia del rapporto lavorativo ai fini dell'attribuzione del punteggio.
- 2) è ingiusta perché privilegia il rapporto di subordinazione e penalizza il contratto di lavoro a progetto, non in base a considerazioni giuridiche, ma in ubbidienza a preconcetti;
- 3) è discriminatoria dei diritti del personale ATA che hanno svolto lo stesso servizio e ottenuto gli stessi risultati, anche se con presupposti contrattuali diversi;
- 4) è discriminatoria creando un trattamento diversificato a parità di condizioni di partenza: con titoli di servizio maturati in virtù di contratti a progetto previsti dalla Legge Biagi e di collaborazione coordinata e continuativa previsti dal Jobs Act, sono migliaia le persone che sono state assunte con la qualifica di personale A.T.A. nelle istituzioni scolastiche di tutta l'Italia, incluso il Veneto, senza che la P.A. muovesse le obiezioni che oggi muove al ricorrente.
- 5) Non tiene conto che la stessa P.A. utilizza personale amministrativo nelle istituzioni scolastiche statali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendo ad esso posti nelle graduatorie definitive del personale ATA (D.P.R. n. 119 del 22.6.2009 art. 4 c. 5).

MODIFICHE DELL'IMPUGNATA SENTENZA RICHIESTE



**ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA ALLA LUCE DI QUANTO
SOPRA ARGOMENTATO**

Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di modificare la predetta statuizione contenuta nella sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019, non notificata, emessa dal Tribunale di Venezia G.d.L. Chiara Coppetta Calzavara, in tal modo:

<<anche le rimanenti domande proposte dal ricorrente risultano fondate poiché il servizio di assistente amministrativo svolto presso Istituti Paritari in regime di CO.CO.CO. è del tutto assimilabile a quello di lavoro subordinato ai fini della graduatorie della terza fascia ATA ai sensi del D.M. 640/201>>.

B) SECONDO MOTIVO DI APPELLO

DEL TITOLO DI DATTILOGRAFIA E LA VALUTABILITA' AI SENSI

DEL D.M. 640/2017 E DEL D.M. 170/2016

**SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PARTE DELLA SENTENZA
IMPUGNATA**

La parte dell'impugnata sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020) nonché la sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019, con la quale il Giudice di prime cure ha così provveduto:

“quanto all'attestato di dattilografia secondo quanto disposto dall'Allegato A/1 è riconosciuto 1 punto per «Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento



professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato)» (sub 4) mentre quello del ricorrente è rilasciato da un soggetto «accreditato» secondo la Direttiva 170 del 21 marzo 2016 che offre formazione per il personale della scuola, che nulla ha a che vedere con un corso professionale istituito dallo stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici;

Sostiene la sentenza gravata che l'attestato di dattilografia rilasciato al sig. Amato dall'Ente S.E.F. nell'A.S. 2016/2017 al termine di corso regolarmente frequentato, non sarebbe annoverato fra quelli valevoli ai fini della graduatoria, in quanto non istituito da enti pubblici ma solo riconosciuto dal MIUR come stabilito dal D.M. 640 del 30.8.2017 e ribadito dalle FAQ MIUR n. 16.

L'affermazione è errata.

Il sig. Amato conseguiva l'attestato in dattilografia presso la S.E.F. ente che, come si legge nell'attestato, è accreditato a erogare formazione presso il MIUR con decreto prot. 595 del 15.7.2014 secondo quanto previsto dalla direttiva 90/2013 all'epoca vigente. **(doc. 28)**

La norma che disciplina la procedura per ottenere l'accREDITAMENTO/qualificazione è la Direttiva n. 170 del 21.3.2016 **(doc. 30)** che ha sostituito la Direttiva n. 90 del 1°.12.2003, il D.M.177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98. **(doc. 31)**

Rispetto alle precedenti disposizioni, **la Direttiva n. 170/2016 disciplina sia le procedure per l'accREDITAMENTO e la qualificazione (artt. 2, 3, 4) che quelle per il riconoscimento**



deisingolicorsidiformazione (art. 5). (cfr. faq n. 7 Direttiva 170 del 21.3.2016 **doc. 32**).

La S.E.F. s.r.l., è ente presente nell'elenco degli enti accreditati sotto la Direttiva 90/2003. **(doc. 33)**

L'Ente di formazione si è poi accreditato nuovamente sotto la Direttiva 170/2016. Infatti gli Enti accreditati prima del 2016 in virtù della vecchia direttiva 90/2003 (poi sostituita dalla Direttiva 170/2016), avevano l'obbligo di registrarsi nuovamente nella piattaforma on line: e così ha fatto la S.E.F. **(doc. 34)**

Assodato quindi che S.E.F. è ente accreditato secondo la Direttiva 170/2016 (e sotto la Direttiva 90/2003) è lo stesso MIUR a rispondere alla sentenza impugnata nelle FAQ alla Direttiva 170 del 21.3.2016 in ordine all'accREDITAMENTO/qualificazione dei soggetti che offrono formazione.

Infatti nella FAQ n. 5 alla domanda *“Quali benefici ha un Ente che viene accreditato o riconosciuto qualificato dal MIUR per il personale della scuola?”*

La risposta fornita dal MIUR è la seguente:

“Tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale formazione e non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.”



La FAQ n. 12 chiarisce che ***“i soggetti già accreditati/qualificati non devono più richiedere il riconoscimento dei singoli corsi”***.

Dalla richiamata normativa emerge evidente che il titolo di dattilografia rilasciato al ricorrente dall'Ente S.E.F., regolarmente accreditato secondo la direttiva D.M. 170/2016, è ***ope legis riconosciuto dal Ministero e che l'Ente di formazione non doveva più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa***.

A seguito di tale riconoscimento, il MIUR non poteva disconoscere la validità del titolo e negare l'attribuzione del punteggio.

Ma vi è di più.

L'allegato A/1 del D.M. 640/2017 contenente la “tabella di valutazione dei titoli” al punto 4 elenca tra i titoli valutabili ***“l'attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici”***.

L'automatico riconoscimento della formazione erogata dagli enti accreditati presso il MIUR ai sensi della direttiva D.M. 170/2016 comporta che il certificato di dattilografia deve ritenersi senz'altro “istituito” dallo Stato in virtù del fatto che ***“tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal Ministero. Pertanto l'Ente, ottenuto il riconoscimento di erogare formazione per il personale della scuola sul territorio nazionale, contribuisce a tale***



formazione e non deve più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa".

In ogni caso l'allegato A/1 del D.M. 640/2017 contenente la "tabella di valutazione dei titoli" al punto 4 richiama la nota 6 alla tabella di valutazione.

Tale tabella chiarisce che: ***"gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione,*** solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 per il profilo di assistente amministrativo.

La nota chiarisce quindi che tutti gli attestati riconosciuti dal Ministero devono essere considerati ai fini della graduazione.

Quanto al richiamo alle F.A.Q. MIUR n. 16 contenuto nel decreto di risoluzione del contratto di supplenza, occorre evidenziare che il D.M. costituisce *lex specialis* del concorso per titoli e unica fonte della procedura di graduazione. Le FAQ hanno una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dal D.M. (cd. *lex specialis*), senza alcuna incidenza in termini di modificazione delle disposizioni del D.M.

Le regole della *lex specialis* vincolano rigidamente l'operato della P.A., obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti.

Le FAQ quindi non possono costituire illegittima modifica delle regole



portate dal D.M. ma semmai costituire un chiarimento e una delucidazione delle previsioni della *lex specialis* per renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio (cfr. Cons. Stato Sez. III, 22/01/2014, n. 290).

Le FAQ non possono attribuire a una disposizione di un bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della *lex specialis*, posto a garanzia dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione (cfr. ex multis C.d.S. Sez. III n. 1993 del 20.4.2015 Sez. VI n. 6154 del 15.12.2014 e Sez. III 13.1.2016 n. 74).

Nel caso di specie la FAQ n. 12 comporta la modifica sostanziale di una puntuale disposizione del bando e quindi non ha alcun valore giuridico perché allorché la P.A. si determina in maniera diversa rispetto a un atto già emesso deve seguire la regola del *contrarius actus* secondo cui la modifica o il ritiro di un atto deve avvenire nelle stesse forme e seguendo lo stesso procedimento della sua adozione, sia sotto il profilo soggettivo (organi deliberativi), sia sotto il profilo procedimentale (fonte di pubblicazione).

**MODIFICHE DELL'IMPUGNATA SENTENZA RICHIESTE
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA ALLA LUCE DI QUANTO
SOPRA ARGOMENTATO**

Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di modificare la predetta statuizione contenuta nella sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019, non notificata, emessa dal Tribunale di Venezia G.d.L. Chiara Coppetta Calzavara, in tal modo:



<<Quanto all'attestato di dattilografia esso è stato emanata da soggetto accreditato presso il MIUR ai sensi della direttiva D.M. 170/2016. Tanto comporta che il certificato deve ritenersi "istituito" dallo Stato in virtù del fatto che "tutte le iniziative di formazione promosse e realizzate da un Ente accreditato/qualificato sono riconosciute dal MIUR".

C) TERZO MOTIVO DI APPELLO E

RIPROPOSIZIONE DOMANDE DISATTESE IN PRIME CURE

RIVENDICAZIONI ECONOMICHE

DELLE RETRIBUZIONI NON PERCEPITE

SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA

La parte dell'impugnata sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020) nonché la sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019, con la quale il Giudice di prime cure ha così provveduto:

- "1) Alla luce del punteggio effettivamente spettante al ricorrente come determinato con la sentenza non definitiva rigetta le domande del ricorso di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 7), 8);*
- 2) Accoglie parzialmente le domande di cui ai punti 5), 6) nei termini di cui alla sentenza non definitiva e del punteggio rideterminato;*
- 3) Rigetta la domanda di cui al punto 10) del ricorso;*
- 4) Accoglie parzialmente la domanda di cui al punto 9) del ricorso condannato il MIUR al risarcimento del danno pari alle retribuzioni*



*perdute per le seguenti supplenze: con ICS Palladio di Caorle
supplenza per CS del 11/12/19, supplenza del CS 9 e 10/1/2020, con
IC Luigi NONO di Mira supplenza CS dal 28 + 29/10/19, supplenza CS
dal 19 al 22/11/19, supplenza CS del 12/2/20; con ICS CORNER
supplenza CS 28/01/2020 al 29/01/2020 (h.36), supplenza Cs per il
30/01/2020 (h.30), supplenza CS dal 13/02/2020 al 14/02/2020 (h.36),
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;*

A seguito dell'accoglimento dei motivi di appello, le PP.AA. conseguirà
la riforma del capo della sentenza impugnato. In particolare andranno
quindi accolti i capi di domanda respinti dal Giudice del Lavoro quale
conseguenza del solo parziale accoglimento del ricorso di prime cure.

In particolare la PA dovrà essere condannata al pagamento della
retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del rapporto
(21.12.2018) fino a quello della naturale scadenza del contratto
(30.6.2019) ovvero le retribuzioni che il ricorrente non ha percepito dal
gennaio 2019 al giugno 2019 per l'illegittima interruzione del rapporto di
lavoro. **(doc. 37)**

Tali retribuzioni, per il periodo gennaio 2019 – giugno 2019, (come da
contratto di lavoro poi risolto) possono essere così sintetizzate:

GENNAIO 2019:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
FEBBRAIO:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
MARZO:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
APRILE:	$483,21 + 32.56 = 515.77$
MAGGIO:	$483.21 + 32.56 = 515.77$
GIUGNO:	$483.21 + 32.56 = 515.77$
TOTALE	= 3094.62 LORDO
TREDICESIMA 2019	241.60
FERIE 2019	241.60



TFR DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 250.55
TOTALE COMPLESSIVO 3828,37

Quanto ai danni non patrimoniali

La situazione lede un bene giuridico patrimoniale e non patrimoniale anche perché **il mancato riconoscimento dei titoli di servizio ha comportato la retrocessione del ricorrente nella graduatorie con la decurtazione di numerosi punti frustrando ogni aspettativa di esser chiamato per supplenze temporanee per i successivi tre anni, periodo di validità delle graduatorie.**

Agli atti vi sono le comunicazioni delle scuole interpellate dalla quali emerge che per pochi punti l'Amato non è stato più chiamato a lavorare quale Assistente Amministrativo, con danno sia patrimoniale sia alla carriera.

L'appellante incidentale, a causa dello scivolamento in graduatoria, per i tre anni di durata della graduatoria non è stato chiamato a prestare supplenze frustrando irreparabilmente il diritto a un ingresso in ruolo: infatti le graduatorie formate in base al D.M. 640/2017 comportano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 punto 2.2, lettera A) dell'O.M. n. 21 del 23.2.2009 e s.m.i., **l'accesso al concorso per soli titoli relativo all'immissione nella graduatoria permanente per l'assunzione a tempo indeterminato del soggetto che abbia un'anzianità di servizio pari ad almeno 24 mesi. (doc. 38)**

Occorre altresì evidenziare che l'art. 554 del D.Lgs. 16.4.1994 n. 297 (T.U. in materia di istruzione) sancisce che:

“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti



delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti”.

Pertanto il ricorrente si vede coartata le chance di accedere al concorso per titoli riservato ai soggetti con 24 mesi di anzianità di servizio, impedendogli l'ingresso in ruolo!

Il danno da perdita di *chance* è la lesione all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa. Nel caso di specie è evidente il grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi) con chiari risvolti economici, ma non è di minor conto anche il danno relativo alla compromissione della professionalità del ricorrente, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

L'appellante è stato quindi danneggiato irreparabilmente dai provvedimenti amministrativi e dai comportamenti datoriali tutti impugnati consistiti nella unilaterale cessazione del rapporto di lavoro con privazione di ogni forma di reddito e sostentamento a fronte di rapporto di lavoro che già per il primo anno di durata della graduatoria doveva durare per l'intero anno scolastico con



prospettive più che concrete di proseguire per i successivi due anni.

Sicché il ricorrente riceve un danno non solo patrimoniale, costituito dall'annullamento della propria unica fonte di reddito, ma anche un danno non altrimenti risarcibile alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo lavorativo e di carriera e di futuro ingresso in ruolo.

MODIFICHE DELL'IMPUGNATA SENTENZA RICHIESTE ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ARGOMENTATO

Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di modificare la predetta statuizione contenuta nella sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020) nonché la sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019, con la quale il Giudice di prime cure in tal modo:

All'accoglimento integrale delle domande del ricorrente consegue:

- 1) accertamento del diritto del'Amato al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), in quanto utilmente collocato nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A.;
- 2) declaratoria del diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione fino a quella della prevista cessazione;



- 3) declaratoria della illegittimità la risoluzione del contratto di lavoro e riconoscere il diritto del ricorrente Nunzio Amato alla continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL;
- 4) condanna delle PP.AA. resistenti al riconoscimento giuridico del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (3.9.2018) alla data di cessazione (20.12.2018) e, oltre, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio) ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;
- 5) accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento dei punteggi spettanti 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS. o per quelli che risulteranno di Giustizia;
- 6) condanna delle PP.AA. a ripristinare il punteggio in graduatoria dichiarando illegittima la decurtazione di punti operata;
- 7) condanna delle PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del contratto al ripristino o fino a quello della scadenza (30.6.2009) e in ogni caso anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di € 3.828,37 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate o, in quelle somme che risultassero di Giustizia;
- 8) condanna dei resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso



versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;

9) accertamento che il resistente ha subito danni dalla riferita condotta illegittima datoriale materiali, morali e da perdita di chance da risarcirsi con separato giudizio;

10) dichiarazione della nullità, annullamento e/o disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi ogni atto contrario, illegittimo o irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore;

C) QUARTO MOTIVO DI APPELLO E

RIPROPOSIZIONE DOMANDE DISATTESE IN PRIME CURE SPECIFICA INDICAZIONE DELLA PARTE DELLA SENTENZA IMPUGNATA

La parte dell'impugnata sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020) nonché la sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019, con la quale il Giudice di prime cure ha così provveduto:

“sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura di 50% attesa la soccombenza reciproca (vd. art. 92 c. 2 come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico del MIUR e liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori medi previsti dal



DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che è stata svolta attività istruttoria documentale, della media complessità e del medio numero di questioni giuridiche e di fatto trattate”

non è corretta per le seguenti ragioni in fatto ed in diritto

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTT. 91, 92, 93 e 336 c.p.c.

Alla luce di quanto dedotto ed eccepito nel presente atto di appello, discende che la caladata sentenza è erronea, illegittima e ingiusta e pertanto l'Ecc.ma adita Corte, poiché riformerà in tutto o in parte la sentenza de qua, dovrà procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio dovendosi a tal uopo tenere presente l'esito complessivo della lite poiché *“in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cd. effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il Giudice d'Appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse”* (cfr. Cass. n. 12551/1992; Cass. n. 5748/1996; Cass. n. 6155/2000; Cass. n. 4739/2001; Cass. n. 7846/2006; Cass. n. 13059/2007; Cass. n. 24422/2009; Cass. n. 26985/2009; Cass. n. 10622/2010; Cass. n. 16308/2010; Cass. n. 18837/2010).



**MODIFICHE DELL'IMPUGNATA SENTENZA RICHIESTE
ALL'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA ALLA LUCE DI QUANTO
SOPRA ARGOMENTATO**

Alla luce delle suesposte considerazioni, si chiede all'Ecc.ma Corte adita di modificare la predetta statuizione contenuta nella sentenza n. 772/2019 depositata in data 11/12/2019 (e oggetto di riserva di appello con note del 4.3.2020) nonché la sentenza definitiva n. 219/2020 depositata in data 15.9.2020 entrambe rese *inter partes* dal Tribunale di Venezia Sezione Lavoro, nel giudizio r.g. 1535/2019, in tal modo:

<<in considerazione dell'accoglimento delle domande attoree e quindi del presente appello le spese e le competenze di lite relative alla fase cautelare, al primo e al secondo grado vanno liquidate in favore del ricorrente con attribuzione all'avv. Luigi Torrese procuratore antistatario>>.

Tanto premesso e ritenuto, l'appellato Nunzio Amato *ut supra* rapp.to, difeso ed elett.te dom.to nel riproporre le domande ed eccezioni di cui agli atti del processo di primo grado e le richieste istruttorie, da ritenersi qui riportate, trascritte ed integrate, rassegna le seguenti

CHIEDE

All'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro che voglia,

- 1) rigettare l'appello proposto dal MIUR in quanto inammissibile, improcedibile, improponibile e infondato sia in fatto che in diritto per le ragioni suesposte;
- 2) confermare i capi della sentenza di primo grado impugnati



specificatamente dall'appellante;

3) in accoglimento dell'appello incidentale e, ove ritenuto, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione ex art. 415 c.p.c., rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria e previa disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità e inefficacia di ogni atto amministrativo lesivo ivi compresi quelli presupposti, conseguenti o connessi, voglia, così provvedere:

“In parziale riforma delle appellate sentenze n. 772 /2019, pronunciata sub r.g. n. 1535/2019 depositata l'11.12.2019 e n. 219/2020, pronunciata sub r.g. n. 1535/2019, depositata il 15.9.2020 del Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro, accertare e dichiarare la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione scolastica e, per l'effetto,

1) Accogliere integralmente il presente gravame incidentale e, per l'effetto annullare e/o riformare in parte qua la calendata sentenza per essere essa manifestamente viziata, erronea e insufficiente nella motivazione, illogica nell'interpretazione dei fatti alla luce delle suesposte causali in fatto e in diritto e, per l'effetto, accogliere tutte le domande spiegate dall'odierno appellante in prime cure, per tutti i suesposti motivi;

2) per l'effetto:

1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico di lavoro a tempo determinato per l'a.s. 2018/2019, quale assistente amministrativo, presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), in quanto utilmente collocato nella III fascia della graduatoria di Istituto per il personale A.T.A. approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico



Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo, valida per il triennio 2018/2019, in ragione dei titoli di studio e di carriera dichiarati nella domanda di inserimento;

2) dichiarare il diritto del ricorrente a mantenere l'incarico di supplenza conferito dalla data dell'intervenuta risoluzione fino a quella della prevista cessazione;

3) accertare e dichiarare illegittima la risoluzione del contratto di lavoro e riconoscere il diritto del ricorrente Nunzio Amato alla continuazione del rapporto di lavoro a tempo determinato nel profilo/categoria di assistente scolastico in esecuzione del contratto inter partes prot. 6877 del 3.9.2018 e riconoscimento del trattamento economico iniziale pari a quello previsto dal vigente CCNL versato in atti per la figura di assistente amministrativo;

4) condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di competenza, al riconoscimento giuridico a ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente dalla data di assunzione in servizio (3.9.2018) alla data di cessazione (20.12.2018) e, oltre, per tutto il periodo di lavoro previsto dal contratto poi illegittimamente risolto (30.6.2019) a seguito della nomina quale assistente amministrativo per l'a.s. 2018/2019 presso l'Istituto Comprensivo di Dolo (VE), giusto il richiamato contratto individuale di lavoro con attribuzione di ogni trattamento giuridico (in particolare ai fini dell'anzianità di servizio) ed economico derivante dal relativo trattamento retributivo;

5) per tutti i suesposti motivi, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a essere inserito nella III fascia della graduatoria di istituto



per il personale A.T.A., approvata dall'Istituto capofila Istituto Tecnico Commerciale Statale Maria Lazzari di Dolo e valida per il triennio 2017-2020, nei profili di AA, AT e CS, in quanto munito di valido titolo di servizio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti 17,10 per il profilo AA, 11,80 per il profilo AT e 11,40 per il profilo CS. o per quelli che risulteranno di Giustizia;

6) conseguentemente, condannare le PP.AA. resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a ripristinare il punteggio in graduatoria nella III fascia della graduatoria per i rispettivi profili professionali di AA, AT e CS come originariamente attribuito al ricorrente o quello che risulterà di Giustizia dichiarando illegittima la decurtazione di punti operata con il decreto di risoluzione del contratto e di correzione della graduatoria;

7) per l'effetto, condannare le resistenti PP.AA. al pagamento della retribuzione mensile dal giorno della risoluzione del contratto al ripristino o fino a quello della scadenza (30.6.2009) e in ogni caso anche a titolo di risarcimento del danno e indennità nella misura complessiva di € 3.828,37 o a quella anche maggiore che risulterà di Giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme già rivalutate o, in quelle somme che risultassero di Giustizia;

8) condannare altresì i resistenti al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori o al risarcimento dei danni per l'omesso versamento nella misura che l'Ill.mo sig. G.d.L. vorrà equitativamente determinare;

9) accertare e dichiarare che il resistente ha subito danni dalla riferita



condotta illegittima datoriale materiali, morali e da perdita di chance da risarcirsi con separato giudizio.

10) dichiarare la nullità, annullare e/o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi ogni atto contrario, illegittimo o irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore, ivi compreso, con elencazione esemplificativa ma non esaustiva, il decreto prot. 10940/C02a del 20.12.2018 con cui il D.S. del I.C. Statale di Dolo, rettificava il punteggio attribuito al ricorrente rideterminandolo e coeva nota prot. 10977/C02a di annullamento d'ufficio del provvedimento di individuazione di destinatario di contratto a tempo determinato e risoluzione del contratto di lavoro;

11) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;

12) con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario come per legge, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto avv. Luigi Torrese, per fattone anticipo. ex art. 93 c.p.c.

Si produce:

- 1) copie conformi dell'impugnata sentenza;
- 2) ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ sentenza;
- 3) documenti allegati con link telematico;

In via istruttoria, ove ritenuto, si chiede disporsi C.T.U. al fine di accertare le somme comunque spettanti al ricorrente sulla base della normativa innanzi invocata o dei parametri contrattuali che il consulente il Giudice vorranno ritenere applicarsi alla fattispecie e dei dati forniti



dalle scuole sulla occupazione di posti di lavoro ATA con punteggi inferiori a quelli attribuiti all'appellante.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile. Il contributo unificato dovuto è pari ad € 388,50.

Salvis Juribus

Salvo ogni diritto.

Venezia - Napoli, 25.3.2022

Avv. Luigi Torrese

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 e ss. CPC

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui la ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso si rende necessario notificare agli stessi il ricorso come già avvenuto in prime cure.

Si chiede pertanto alla Corte adita, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente appello incidentale sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto o a modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito; ritenuto quanto sopra, la presente difesa

fa istanza



affinché la Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente atto di appello incidentale

quanto ai controinteressati

soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Veneto in cui il ricorrente risulta inserito, valide per il triennio scolastico 2018-2019; 2019-2020 e 2020-2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. Veneto o con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito e che vorrà indicare ex art. 150 e ss. c.p.c. e conseguentemente di ordinare detta pubblicazione a carico della P.A. resistente.

Napoli, 25.3.2022

Avv. Luigi Torrese

